

ISTITUTO COMPRENSIVO CEPAGATTI

Via Dante Alighieri, 25 – 65012 Cepagatti (PE) Tel. 085/974772 – 085/974608 – Fax 085/974121

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA D'ISTITUTO

ANNO SCOLASTICO 2016/17

L'anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di gennaio, alle ore 16.00, presso l'Istituto Comprensivo di Cepagatti, in Via Dante Alighieri, 25 viene sottoscritta Contrattazione Integrativa d'Istituto relativa all'anno scolastico 2016/17.

La presente contrattazione sarà inviata ai Revisori dei Conti, corredata della Relazione del Dirigente Scolastico e della relazione tecnica del Direttore dei servizi generali ed amministrativi, per il previsto parere.

La contrattazione viene sottoscritta tra:

✚ PARTE PUBBLICA	Dirigente Scolastico		Annamaria Piccinni
✚ PARTE SINDACALE	R.S.U.		Camarra Cinzia
			Di Quinzio Barbara
			Nardicchia Pamela

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato;
2. Gli effetti del presente contratto hanno validità per l'a.s. 2016/17;
3. Il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne venga data disdetta, da una delle parti, almeno un mese prima della scadenza; in caso di disdetta le disposizioni concordate rimangono in vigore fino alla sottoscrizione del nuovo contratto;

ART. 2 - INTERPRETAZIONE AUTENTICA

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro dieci giorni dalla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente il significato della clausola controversa;
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura deve concludersi entro trenta giorni dalla data di inoltro della richiesta;
3. Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa con decorrenza dalla data di vigenza del contratto.



TITOLO II – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I – RELAZIONI SINDACALI

ART. 3 – COMPETENZE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di Istituto si tiene conto del Piano Triennale dell'Offerta Formativa e delle delibere degli OO.CC., per quanto di competenza.

ART. 4 - OBIETTIVI E STRUMENTI

1. Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio con l'interesse professionale dei lavoratori;
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti;
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
 - a) Contrattazione integrativa;
 - b) Informazione preventiva;
 - c) Informazione successiva;
 - d) Interpretazione autentica, come indicato nell'art. 2;
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni alla scuola, previa comunicazione all'altra parte e senza oneri per la scuola, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 5 - RAPPORTI TRA RSU E DIRIGENTE SCOLASTICO

1. La RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, se in possesso del titolo, e comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio, se in possesso del titolo. Il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU;
2. Il dirigente concorda con la RSU le modalità e il calendario per lo svolgimento dei diversi modelli di relazioni sindacali; in ogni caso, la convocazione da parte del dirigente va effettuata con almeno cinque giorni di anticipo e la richiesta da parte della RSU va soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto dei termini indicati;
3. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta e deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

ART. 6 – OGGETTO DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle disposizioni di legge e dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni della vigente normativa e dal vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce:
 - a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, co. 2, lett. j);
 - b. attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, co. 2, lett. k);

- c. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, co. 2, lett. l);
- d. compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art. 33, co. 2);
- e. compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, co. 1);
- f. modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l'orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, co. 4);
- g. indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2).

ART. 7 – INFORMAZIONE PREVENTIVA

Sono oggetto di informazione preventiva:

- a) proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
- b) piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
- c) criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
- d) criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
- e) criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulate dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
- f) tutte le materie oggetto di contrattazione.

Nel rispetto delle competenze degli OO.CC. e compatibilmente con gli adempimenti amministrativi, il dirigente fornisce alla RSU e ai rappresentanti delle OO.SS. firmatarie, in appositi incontri, l'informazione preventiva dieci giorni prima delle relative scadenze, fornendo anche l'eventuale documentazione;


Ricevuta l'informazione preventiva, la RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie hanno facoltà di iniziare una procedura di concertazione, che ha inizio entro tre giorni dalla richiesta; durante lo svolgimento della concertazione il dirigente non assume decisioni unilaterali, salvo improrogabili scadenze amministrative.

La procedura di concertazione si conclude entro sette giorni dalla richiesta e in ogni caso prima di eventuali scadenze amministrative; nel caso si raggiunga un'intesa, essa ha valore vincolante per le parti.



ART. 8 - INFORMAZIONE SUCCESSIVA

1. Sono materie di informazione successiva:
 - a) i nominativi del personale utilizzato nelle attività e i progetti retribuiti con il fondo di istituto;
 - b) la verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.
2. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie, nell'esercizio della tutela sindacale di ogni lavoratore, hanno titolo a chiedere l'informazione successiva su tutti gli atti e i provvedimenti amministrativi riguardanti il rapporto di lavoro, in nome e per conto dei diretti interessati; hanno altresì diritto all'accesso agli atti, nei casi e con le limitazioni previste dalla Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni.



CAPO II – DIRITTI SINDACALI

ART. 9 - ATTIVITÀ SINDACALE E PERMESSI RETRIBUITI

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione un proprio Albo Sindacale, sul Sito Istituzionale, di cui sono responsabili anche per ogni documento affisso;



2. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie hanno a disposizione, per la propria attività sindacale,
 - il locale adibito ad aula magna;
 - le attrezzature e i servizi della scuola funzionali allo svolgimento dell'attività sindacale (computer, posta elettronica, telefono, fotocopiatrice);
3. Per ottenere la disponibilità del locale e delle attrezzature indicati al punto precedente, occorre darne comunicazione al dirigente, con almeno tre giorni di anticipo, con l'indicazione della data, degli orari, delle persone estranee alla scuola che frequenteranno il locale (nella comunicazione al dirigente è implicita l'assunzione di responsabilità in ordine a eventuali danni arrecati alle strutture e alle attrezzature della scuola);
4. Il dirigente trasmette alla RSU tutte le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno;
5. Il monte ore dei permessi retribuiti annuali spettanti alla RSU nel suo insieme è costituito da 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, cui si aggiungono 40 ore fruibili dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. 81/08;
6. Per la fruizione dei permessi retribuiti occorre inviare comunicazione scritta al dirigente scolastico, di norma, con almeno tre giorni di anticipo, onde consentire la predisposizione delle sostituzioni o degli adattamenti di orario.

ART. 10 - ASSEMBLEA IN ORARIO DI LAVORO E SCIOPERI

- a) La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e sindacati rappresentativi) va inoltrata con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo; ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono, entro due giorni, a loro volta, richiedere l'assemblea per la stessa data e ora;
- ❖ Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola;
 - ❖ L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno tre giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni;
 - ❖ In caso di assemblee territoriali, sono da prevedere 30' per il raggiungimento della sede dell'assemblea o per il rientro in sede, in aggiunta alle 2 ore previste dalla normativa vigente;
 - ❖ In caso di assemblee nell'ambito del comune, sono da prevedere 15' per il raggiungimento della sede dell'assemblea o per il rientro in sede, in aggiunta alle 2 ore previste dalla normativa vigente;
 - ❖ Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio, alla scadenza prevista, nella classe o nel settore di competenza;
 - ❖ Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurato il regolare servizio, per cui n. 1 unità di personale assistente amministrativo e n° 1 unità di personale collaboratore scolastico per plesso, non potranno partecipare all'assemblea.
- b) In caso di scioperi del personale ATA:
- ❖ per garantire le prestazioni indispensabili allo svolgimento delle attività dirette e strumentali riguardanti l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali e degli esami finali, è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: assistente amministrativo per le attività di natura amministrativa e collaboratore scolastico per le attività connesse all'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale.
 - ❖ Per garantire la vigilanza sui minori durante il servizio di refezione scolastica, ove tale servizio sia eccezionalmente mantenuto, è indispensabile la presenza almeno un collaboratore scolastico.

- ✧ Per l'individuazione del contingente minimo di personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali indicati nei precedenti punti, si procederà attraverso il sorteggio, escludendo, di volta in volta, i nominativi dei lavoratori estratti, fino all'esaurimento dell'elenco del personale.

TITOLO III – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

ART. 11 – COLLABORAZIONI PLURIME DEL PERSONALE DOCENTE

Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.

I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art.12 – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE (LAVORO STRAORDINARIO ED INTENSIFICAZIONE) E COLLABORAZIONI PLURIME DEL PERSONALE ATA

In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo, sentito il DSGA.

Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:

- a. specifica professionalità
- b. sede presso cui effettuare la prestazione aggiuntiva
- c. disponibilità espressa dal personale.

Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.

Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

Per particolari attività il Dirigente - sentito il DSGA - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

Per la sostituzione dei collaboratori scolastici nel caso in cui la normativa non consenta la nomina di supplenti, si terrà conto della disponibilità espressa dal personale di altri plessi; nel caso in cui ciò non fosse possibile, il Dirigente individuerà d'ufficio il sostituto.

In occasione delle sostituzioni dei colleghi assenti l'orario giornaliero potrà essere adattato per consentire la sostituzione.



TITOLO IV- TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I – INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE

ART. 13 - RISORSE

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del trattamento accessorio sono costituite da:
 - Gli stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa;
 - Gli stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA;
 - Gli stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR;
 - Altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della scuola, a seguito di accordi, convenzioni od altro, che saranno destinate al personale previa deliberazione del collegio dei docenti;
 - Le economie degli anni precedenti;
 - Eventuali contributi finalizzati dei genitori.

Gli importi saranno indicati al lordo dipendente.



2. Per l'a.s. 2016/17 le risorse di cui al comma 1 sono le seguenti (lordo dipendente):
- ❖ **Funzioni strumentali all'offerta formativa** → € 5.652,15 da ripartire tra le cinque aree e fra i docenti titolari delle seguenti funzioni:
 - ❖ Area 1: Gestione del Piano Triennale dell'offerta formativa;
 - ❖ Area 2: Continuità e orientamento;
 - ❖ Area 3: Autovalutazione d'Istituto;
 - ❖ Area 4: Servizio agli studenti;
 - ❖ Area 5: Supporto ai docenti.
3. **Incarichi specifici personale ATA** → nella misura di € 2.854,75 da ripartire tra cinque collaboratori scolastici. Per l'a.s. 2016/17 il **Fondo dell'Istituzione Scolastica**, con cui vanno retribuite le attività di cui all'art. 86 del CCNL, ammonta a € 48.238,03 a cui va aggiunto l'importo di € 4.396,43 costituito dalle economie del precedente anno scolastico: (€ 1.621,43 quota docenti e € 2.775,00 quota ATA).
4. La somma disponibile, al netto dell'indennità di direzione al DSGA, è di € 47.894,46 lordo dipendente.
5. I fondi per retribuire le ore eccedenti prestate in sostituzione dei docenti assenti ammontano ad € 2.743,58 più le economie che ammontano ad € 3.195,43 per un totale di € 5.939,01.
6. Altre assegnazioni per attività e progetti che interessino il personale interno, riguardano i compensi per le funzioni miste assegnate dal Comune di Cepagatti previste in € 1.450,00 (periodo ottobre/dicembre 2016) ed € 2.900,00 (periodo gennaio/giugno 2017), salvo modifiche in itinere. Detti importi saranno ripartiti in base alla complessità del lavoro svolto nei plessi interessati (Scuola Primaria e Secondaria di Cepagatti).
7. Altre eventuali assegnazioni per attività e progetti saranno oggetto di successiva integrazione.

ART. 14 – ATTIVITÀ FINALIZZATE

- ❖ I fondi finalizzati alla realizzazione di specifiche attività appositamente finanziate, qualsiasi sia la provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che i risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
- ❖ Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementano la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

CRITERI GENERALI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA

ART. 15 – RISORSE DESTINATE AL PERSONALE DOCENTE

Per assicurare un'equilibrata ripartizione delle risorse la quota del FIS da assegnare al personale docente, pari al 70% del fondo comune, € 30.448,62 + € 1.621,43 (quota economie) da ripartire tra i vari gradi (scuola dell'infanzia, primaria e secondaria) in coerenza con il Piano dell'Offerta Formativa.

ART. 16 – RISORSE DESTINATE AL PERSONALE A.T.A.

Per assicurare un'equilibrata ripartizione delle risorse la quota del FIS da assegnare al personale A.T.A. è pari al 30% del fondo comune, €13.049,41 + € 2.775,00 (quota economie). Tale percentuale è calcolata tenendo conto degli addetti in servizio, degli importi necessari per retribuire le attività previste secondo le quote orarie per ciascun profilo professionale indicate nella tabella 6 allegata al CCNL e considerato che gravano sul fondo anche i compensi per le sostituzioni dei colleghi assenti

ART.17 – ECONOMIE ANNO PRECEDENTE

Le economie dello scorso anno, se riassegnate, si andranno ad aggiungere alla quota disponibile per la contrattazione. Esse sono state determinate come segue:

- ✦ **FIS** € 1.621,43 docenti;
- ✦ € 2.775,00 ATA
- ✦ **Ore sostituzione colleghi assenti** € 3.195,43.

Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate nel corrente anno scolastico, confluiranno nella dotazione contrattuale dell'anno scolastico successivo.

ART.18 – MODALITÀ DI RETRIBUZIONE E LIMITE MASSIMO RETRIBUIBILE

Le indennità e i compensi al personale docente e Ata possono essere corrisposti con le seguenti modalità:

a) **in misura forfetaria**, cioè in cifra unica prestabilita, a fronte degli impegni e dei maggiori o più intensi carichi di lavoro previsti. Lo svolgimento della mansione, da parte del titolare della stessa, sarà comprovato mediante verifica dell'attività svolta al termine di essa.

b) **in modo analitico**, cioè computando le ore di attività prestate. Il computo sarà effettuato, sia per il personale docente che ATA, sulla base di fogli firma che saranno predisposti dall'Istituto e la cui compilazione sarà effettuata di volta in volta, al termine di ogni attività. In tale ipotesi le attività prestate oltre l'orario d'obbligo saranno retribuite in misura oraria secondo gli importi previsti dalle apposite tabelle allegate al C.C.N.L.

c) i compensi individuali gravanti sul FIS non possono superare complessivamente la somma di € 4.000,00 procapite, compresa la quota delle funzioni strumentali e degli incarichi specifici.

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE NEL P.O.F.

ART. 19 – INCARICHI AL PERSONALE DOCENTE

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE DA UTILIZZARE NELLE ATTIVITÀ RETRIBUITE CON IL FONDO D'ISTITUTO

L'assegnazione del personale docente alle attività aggiuntive, previste dal POF e deliberate dal Collegio dei docenti, è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- disponibilità dichiarata a svolgere l'incarico;
- professionalità e competenze specifiche.

Nell'atto del conferimento dell'incarico sono indicate, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso assegnato e i termini del pagamento. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti in rapporto anche ai giorni di servizio effettivamente prestati.

ART. 20 – COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il compenso forfetario del docente che svolge attività di collaborazione continuativa con il dirigente scolastico è pari all'importo di € 3.500,00 forfetizzati per il collaboratore con funzioni vicarie.

Al secondo collaboratore è assegnato il compenso di € 1.800,00.

ART. 21 – ALTRE ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE

I compensi, calcolati su base oraria, per le altre tipologie di attività di carattere gestionale ed organizzativo di collaborazione con il dirigente scolastico sono quantificati come segue:

- + n.9 figure di presidio ai plessi, per un totale di € 7.900,00;
- + n.1 funzione di responsabile per la sicurezza: € 1.400,00.



ART. 22 – ATTIVITÀ AGGIUNTIVE D'INSEGNAMENTO

Premesso che non accedono al finanziamento i progetti che sono sostituibili con progetti esterni gratuiti o finanziati da Enti Pubblici o privati, si stabiliscono i seguenti criteri di ammissione:

- **Progetti di ampliamento dell'offerta formativa per gli alunni della Scuola Secondaria di 1°, Primaria e dell' Infanzia**, liquidati con le seguenti modalità:

- Progetto di ampliamento dell'offerta formativa svolto in orario aggiuntivo per il docente e per gli alunni (€ 35,00 per ora);
- Progetto di ampliamento dell'offerta formativa svolto in orario aggiuntivo per il docente, in possesso di competenze specifiche e titoli valutabili, in classe diversa dalla propria e/o con gruppo di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 30 (€ 35,00 per ora);
- Progetto di ampliamento dell'offerta formativa svolto in orario aggiuntivo per il docente, senza titolo specifico e curricolare per gli alunni, in classi diverse dalla propria (€ 17,50 per ora);

- **Progetti di recupero e sostegno didattico per gli alunni Scuola Secondaria di 1° grado e Primaria**, liquidati con le seguenti modalità:

- I progetti di recupero in classi ove sia presente l'insegnante di sostegno, possono essere ammessi al finanziamento previa valutazione, da parte del Dirigente, delle esigenze specifiche e/o sopravvenute nella classe interessata;
- I progetti di recupero svolti da docenti nella classe di titolarità in orario aggiuntivo per il docente e curricolare per gli alunni, saranno finanziati come attività di consulenza (€ 17,50 per ora).

Sulla base della disponibilità attuale e delle priorità accertate, la somma accantonata per i progetti che prevedono ore aggiuntive di insegnamento, di consulenza o supporto è pari ad € **3.762,50** così suddivisa:

✓ Scuola Secondaria € **3.762,50.**

ART. 23 – ALTRE ATTIVITÀ RETRIBUITE CON IL FONDO

Sono inoltre previsti compensi forfetari per le seguenti attività e referenze:

◆ coordinamento di classe secondarie	€ 17.50 x 12 h x n.14 docenti	€ 2.940,00
◆ referenti sito istituzionale e supporto informatico		€ 1.500,00
◆ responsabile dipartimenti		€ 525,00
◆ referente Ed. alla salute e attività motoria Primaria e Infanzia		€ 350,00
◆ referente Ed. alla salute e attività motoria Secondaria		€ 350,00
◆ referente Ed. Ambientale		€ 437,50
◆ referenti dipartimenti (n.2)		€ 525,00
◆ referente registro elettronico e formazione		€ 2.000,00
◆ referente visite e viaggi d'istruzione		€ 525,00
◆ referenti PAI e BES (n.2)		€ 1.050,00
◆ referente progetto lettura Scuola Infanzia		€ 350,00
◆ tutor insegnanti in anno di formazione		€ 2.900,00
◆ Commissione orario (n.10 insegnanti)		€ 1.400,00

ART. 24 - VALORIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE DOCENTE

L'attività del personale docente è valutata dal Dirigente Scolastico, in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti, al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art.1, commi 127 e 128 della Legge 107/2015 e dell'art.17, comma1, lett.e-bis, del D.lgs. 165/2001.

ART. 25 - INCARICHI AL PERSONALE ATA

CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE ATA DA UTILIZZARE NELLE ATTIVITA' RETRIBUITE CON IL FONDO D'ISTITUTO

Il lavoro del personale ATA è organizzato in modo da permettere la realizzazione delle attività didattiche curriculari ed extracurriculari previste nel POF.

L'assegnazione ai servizi è effettuata sulla base di parametri oggettivi, riferiti sia alle esigenze didattiche che a quelle organizzative.

L'assegnazione del personale ATA alle attività aggiuntive è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- valorizzazione delle professionalità specifiche e delle caratteristiche individuali, necessarie alle diverse tipologie di attività;
- disponibilità personale.

Gli incarichi di lavoro sono assegnati agli interessati con comunicazione scritta.

La sostituzione dei colleghi assenti avverrà secondo i seguenti criteri:

▪ **Assistenti amministrativi**

In caso di assenze superiori a sette giorni, al restante personale amministrativo in servizio saranno assegnate, in maniera congrua le attività svolte del collega assente, tenendo conto delle distinte professionalità. La sostituzione potrà avvenire mediante effettuazione di ore aggiuntive e/o mediante intensificazione del lavoro.

▪ **Collaboratori Scolastici**

In caso di assenza giornaliera le sostituzioni saranno effettuate, prioritariamente, tenendo conto del criterio di viciniorità e dell'orario di servizio. Sarà assicurata un'interruzione di almeno mezz'ora.

ART. 26 - ATTIVITA' AGGIUNTIVE

Al **personale amministrativo** disponibile ad effettuare le attività aggiuntive sono riconosciute le seguenti attività da incentivare:

- Sostituzione colleghi assenti (n.6 assistenti);
- Collaborazione gestione servizi e rapporti esterni compresa gestione archivio (n.1 assistente);
- Affiancamneto del DSGA per la gestione delle procedure informatiche relative allo stato giuridico ed economico del personale;
- Supporto alla gestione delle procedure INVALSI (n.1 assistente),

Ai **collaboratori scolastici** disponibili ad effettuare le attività aggiuntive sono riconosciute le seguenti attività da incentivare:

- Sostituzione colleghi assenti;
- Supporto all'attività motoria e pulizia palestra privata (n. 1 collaboratori scolastici);
- Supporto al funzionamento amministrativo e materiale pulizia (n.3 collaboratori scolastici);
- Supporto alle attrezzature informatiche (n.1 collaboratore scolastico);
- Supporto alla progettualità (n.1 collaboratore scolastico);
- Piccole manutenzioni (n.2 collaboratori scolastici);
- Assistenza ai bambini scuola dell'infanzia cura igiene (n.1 collaboratore scolastico),
- Supporto gestione impianti audio e multimediali (n.1 collaboratore scolastico);
- Supporto all'inclusione (n.1 collaboratori scolastici);
- Supporto artistico-espressivo ai progetti (n.1 collaboratore scolastico);
- Flessibilità oraria (n.1 collaboratore scolastico);
- Supporto allestimento spettacoli e manifestazioni didattiche (n.2 collaboratori scolastici).



ART. 27 – INCARICHI SPECIFICI

La somma disponibile per gli incarichi specifici è completamente utilizzata per retribuire n. 5 collaboratori scolastici:

N.9 INCARICHI AI COLLABORATORI SCOLASTICI

- N. 3 incarichi per attività di ausilio materiale ai bambini e alle bambine della scuola dell'infanzia nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale (scuola dell'infanzia);
- N.2 incarichi per assistenza qualificata agli alunni diversamente abili;

per complessivi € 2.854,75) + € 145,25 prelevati dal FIS.

Criterio di sostituzione: se la persona alla quale è stata affidata una attività aggiuntiva o incarico specifico si assenta per più di un mese nell'arco dell'anno, la funzione sarà assegnata al sostituto eventualmente nominato. In questo caso il compenso è ripartito tra loro in proporzione al periodo effettivo di svolgimento della funzione.

ART. 28 – CRITERI E MODALITÀ DI UTILIZZO DELLE RISORSE DA DESTINARE AL PERSONALE A.T.A.

◇ Collaboratori Scolastici

È destinata una quota pari ad € 8.500,00 per retribuire le prestazioni aggiuntive dei collaboratori scolastici, in possesso dei requisiti necessari e disponibili ad effettuare attività di assistenza, collaborazione, supporto e manutenzione. Nell'ambito di tale quota i compensi pro capite sono determinati sulla base dei carichi operativi accertati e della complessità del servizio richiesto:

La somma prevista per la sostituzione di collaboratori scolastici assenti, in mancanza di nomina del supplente temporaneo, è pari ad € 2.700,00, per n.200 ore circa.

Assistenti Amministrativi

La somma destinata a retribuire le prestazioni aggiuntive richieste al personale assistente amm.vo, è pari ad € 1.700,00.

Per la sostituzione dei colleghi assenti è prevista la somma di €1.950,00 (2.770,00), per n.190 ore.

Nel caso in cui le somme accantonate non risultassero sufficienti a retribuire tutte le sostituzioni effettuate sia dagli assistente amm.vi che dai collaboratori scolastici, il personale è autorizzato a recuperare le ore eccedenti, entro il 31 agosto e durante i periodi di inattività didattica.

Inoltre la somma complessivamente accantonata per la sostituzione dei colleghi assenti (€ 5.470,00) sarà utilizzata, fino ad esaurimento, sia per gli amministrativi che per i collaboratori

ART. 29 – ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI SPECIFICI E DELLE ATTIVITÀ AGGIUNTIVE

All'inizio dell'anno scolastico, sulla base delle esigenze di qualificazione del servizio, delle risorse personali e professionali disponibili e delle attività individuate come prioritarie in coerenza con l'attuazione del P.O.F., il dirigente scolastico, su proposta del direttore dei servizi generali ed amministrativi, assegnerà gli incarichi specifici secondo criteri inerenti la disponibilità personale, la professionalità, le competenze documentabili maturate in specifiche esperienze di settore e le abilità comunicative e relazionali in rapporto ai destinatari del servizio.

ART. 30 – INFORMAZIONE, MONITORAGGIO E VERIFICA

Il dirigente scolastico fornisce alla R.S.U.:

- l'informazione preventiva circa le attività aggiuntive da retribuire con il fondo dell'istituzione scolastica entro il mese di dicembre, prima che siano definiti i piani delle attività del personale docente ed A.T.A.;
- l'informazione successiva, una volta che gli incarichi siano stati attribuiti.

Le parti concordano di verificare e monitorare costantemente l'attuazione del presente accordo, anche al fine di apportare in corso d'anno eventuali variazioni e/o modifiche che si rendano necessarie.

ART. 31 – ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DOCENTI E ATA

L'attività di formazione in servizio è implementata sulla base dei bisogni formativi del personale scolastico.

La partecipazione ad attività di formazione esterne alla Scuola a richiesta degli interessati è favorita creando le migliori condizioni organizzative e gestionali che ne rendano effettiva la fruizione; tali attività non danno luogo ad alcun compenso aggiuntivo, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente. In presenza di formazione strutturata su base annua il Dirigente può valutare la possibilità di eventuali recuperi nelle ore funzionali all'insegnamento per i docenti e nei periodi di sospensione delle attività didattiche per il personale ATA..

TITOLO V– SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

ART. 32 – RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.

Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.

Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.

Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.

Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

ART. 33 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008.

Per lo svolgimento di particolari attività che richiedono strumenti e competenze tecniche particolari, si provvede con apposito contratto con un'Agenzia esterna, attingendo dai fondi appositamente assegnati dal MIUR.

ART. 34– FIGURE SENSIBILI

Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure:

- addetto al primo soccorso
- addetto misure prevenzione incendi

Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifici corsi organizzati da Agenzie di formazione competenti.

Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

ART. 35– ESERCITAZIONI

Nell'ambito del Progetto "Scuola Sicura" saranno effettuate, nel corrente anno scolastico, almeno due prove di evacuazione in ogni plesso scolastico dell'Istituto Comprensivo.

Handwritten signature

Handwritten signature

Large handwritten signature

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 36 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Nel caso in cui si verificano le condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa.

Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

ART. 37 – NATURA PREMIALE DELLA RETRIBUZIONE ACCESSORIA




I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.

La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corrispondenza di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi.

ART. 38 – NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente Contratto si rinvia alle norme legislative e contrattuali attualmente vigenti.

↓ PARTE PUBBLICA	Dirigente Scolastico	Annamaria Piccinri 
↓ PARTE SINDACALE	R.S.U.	Camarra Cinzia  Di Quinzio Barbara  Nardicchia Pamela
	CGIL Scuola-Pescara CISL Scuola-Pescara U.I.L. Scuola Pescara SNALS-Pescara GILDA-Pescara	